



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE RISORSE NATURALI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio acqua ed energia

DETERMINAZIONE N. 453 del 03/05/2024

OGGETTO: ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO SULL'ACQUEDOTTO ALIMENTATO DALLE SORGENTI "PALUETTO", IN TERRITORIO DEL COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO (SO).

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 anche come successivamente modificato ed integrato, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", ed in particolare l'art. 12 dello stesso;
- il D.M. Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonte rinnovabili";
- il D. Lgs. 3 marzo 2011 n. 28, recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", ed in particolare gli articoli 5 e 6 dello stesso;
- la d.g.r. Lombardia 31 maggio 2021 n. XI/4803 recante "Approvazione delle nuove linee guida regionali per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) a seguito degli aggiornamenti della normativa nazionale in materia";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 anche come successivamente modificata ed integrata recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed in particolare agli artt. 14 e segg. della stessa.

VISTI:

- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 anche come successivamente modificata ed integrata, recante "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche", ed in particolare l'art. 28 "Funzioni delle province".
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - ed in particolare l'art. 107 - "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 43 del 21/12/2023, che attribuisce al sottoscritto dott. ing. Antonio Rodondi la responsabilità del Settore "Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale" e la reggenza del Settore "Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimonio";

PREMESSO CHE:

- il Comune di Chiesa in Valmalenco (C.F. e P. IVA: 80002090142) è titolare della concessione di derivazione d'acqua ad uso potabile assentita con provvedimento della Provincia di Sondrio n. 6/12 del 14/02/2012 (regolata dal disciplinare rep. n. 4532 del 14/02/2012), che consente il prelievo da varie sorgenti, ubicate in territorio del Comune stesso, tra cui l/s 33 massimi dalle sorgenti denominate "Paluetto", situate nel bacino idrografico del torrente Bracciasco, a quote comprese tra 1.615 m s.l.m. e 1.640 m s.l.m.;
- con determinazione della Provincia di Sondrio n. 608 del 3/07/2017, è stata assentita alla società Pedrotti Adele S.r.l. (P. IVA 00635200140), la concessione di derivazione ad uso idroelettrico dell'acqua proveniente dalle sorgenti "Paluetto", tramite l'acquedotto comunale ad uso potabile, in territorio del Comune di Chiesa in

Valmalenco (SO). Per effetto della predetta concessione l'acqua derivata dall'acquedotto in corrispondenza della vasca di raccolta in loc. "Paluetto" a quota 1.611 m s.l.m., nella misura di l/s 30 medi annui e l/s 33 massimi istantanei, sarà utilizzata per generare, su un salto nominale di 440,08 metri, la potenza nominale di 129 kW, per la produzione di energia elettrica. L'acqua turbinata sarà poi restituita nell'acquedotto ad uso potabile, in corrispondenza dell'esistente vasca in loc. "Giovello", a quota 1.174 m s.l.m.;

- il corso delle opere di derivazione è regolato da apposita convenzione stipulata tra la società Pedrotti Adele s.r.l. ed il Comune di Chiesa in Valmalenco (titolare della concessione di derivazione d'acqua ad uso potabile dalle sorgenti "Paluetto", dalle cui opere sarà attuato il prelievo), con atto del notaio Demetrio Rando rep. n. 3420 del 18/06/2016, registrato a Sondrio il 05/07/2016 al n. 5634, serie 1T;

RICORDATO CHE:

- con decreto della Regione Lombardia n. 11811 del 23/12/2015, il progetto in argomento è stato escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi del D. Lgs. 152/06;
- su istanza della società concessionaria, con determinazione n. 612 del 11 luglio 2022 il termine previsto dalla concessione per la conclusione dei lavori e messa in esercizio dell'impianto idroelettrico, è stato prorogato al 3 luglio 2025;

CONSIDERATO CHE:

- con istanza presentata in data 29/01/2018 tramite l'applicativo FERAU sulla piattaforma MUTA (modello unico di trasmissione atti), la società Pedrotti Adele S.r.l. (P. IVA 00635200140) ha chiesto, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 e s. m. e i., l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto idroelettrico oggetto della sopracitata concessione assentita con determinazione n. 608/2017. L'istanza risulta corredata da progetto definitivo costituito da elaborati datati gennaio 2018, a firma degli ingegneri Stefano Salvetti e Carlo Graneroli;
- con determinazione n. 658 del 20/06/2018, al fine di acquisire pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, di competenza di amministrazioni diverse, è stata indetta la conferenza di servizi volta all'eventuale rilascio dell'autorizzazione unica - ex art. 12 D. lgs. 387/03 - alla costruzione e all'esercizio dell'impianto idroelettrico in questione;
- nel corso della prima seduta della conferenza dei servizi, tenutasi il 1° agosto 2018, il Comune di Chiesa in Valmalenco, S.EC.AM. S.p.A. e la società concessionaria hanno convenuto di procedere alla preventiva integrazione della Convenzione vigente e citata in premessa, disciplinando più nel dettaglio gli aspetti gestionali e quelli connessi alla realizzazione delle opere e all'acquisizione della disponibilità delle aree interessate;
- il termine per procedere all'integrazione della convenzione, cui era subordinata la prosecuzione dei lavori della conferenza, è stato più volte prorogato su richiesta della società concessionaria, da ultimo con nota prot. 26272 del 3/11/2022, fino al 2 marzo 2023;

VERIFICATO CHE ad oggi, nonostante il tempo trascorso, la convenzione non è stata integrata e dunque l'istanza di autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003 presentata dalla società concessionaria il 29/12/2018 è improcedibile;

ATTESO CHE in occasione dell'ultima proroga del termine fissato per la trasmissione della convenzione integrata era stato precisato che in caso di inutile decorrenza si sarebbe provveduto, senza ulteriore preavviso, all'archiviazione del procedimento di autorizzazione unica in ragione della sua improcedibilità;

RICHIAMATE le previsioni dell'art. 2 c. 2 della L. 241/90 anche come s. m. ed i., in ordine alla necessità di concludere i procedimenti avviati su istanza di parte con l'adozione di un provvedimento espresso, qualora si ravvisi l'improcedibilità della domanda;

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio, responsabile dell'istruttoria ai sensi dell'art. 4 e segg. della L. 241/90;

recepisce le premesse e fatti salvi i diritti di terzi,

DETERMINA

1. di procedere all'archiviazione dell'istanza di autorizzazione unica presentata dalla società Pedrotti Adele S.r.l. (P. IVA 00635200140) in data 29/01/2018 tramite l'applicativo FERAU sulla piattaforma MUTA, in quanto improcedibile;
2. di provvedere all'esecuzione del presente provvedimento mediante notifica alla società richiedente: Pedrotti Adele S.r.l.;
3. di dare atto che copia del presente provvedimento sarà altresì trasmessa a tutte le Amministrazioni e gestori di beni o servizi pubblici convocati alla Conferenza;
4. di provvedere all'aggiornamento del registro impianti FER della Lombardia sulla piattaforma regionale MUTA, archiviando l'istanza con codice identificativo FERA74318;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo provinciale e all'Albo pretorio del Comune Chiesa in Valmalenco (SO), per 15 gg. consecutivi. La determinazione sarà altresì pubblicata sul sito web della Provincia;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP), entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo provinciale. È fatta salva la possibilità di adire il Tribunale regionale delle Acque pubbliche (TRAP) in caso di lesione di diritti soggettivi, ai sensi degli artt. 18, 138 e segg. del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m. e i.

Il Dirigente
RODONDI ANTONIO
F.to digitalmente